

# LA DIFFERENZA TRA PRODOTTI USATI E RIFIUTI (E QUINDI POSSIBILI RAEE)

**I PRODOTTI USATI POSSONO ESSERE TRASPORTATI SENZA PARTICOLARI FORMALITÀ E COSTI COME QUALSIASI ALTRA COSA MOBILE NON PERICOLOSA, I RIFIUTI SONO INVECE SOGGETTI A UN REGIME PARTICOLARE CON EVIDENTI COSTI E VINCOLI SIA DI MOVIMENTAZIONE SIA DI QUALITÀ.**



**MAURIZIO IORIO**

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: [www.andec.it](http://www.andec.it). Mentre sulla Web page di Maurizio Iorio ([www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)) è disponibile la rubrica tradotta anche in inglese e francese.

In questo articolo intendo occuparmi della seguente situazione che viene portata spesso alla mia attenzione: uno o più consumatori che hanno acquistato, ad esempio, certi orologi al quarzo economici, si accorgono che questi non funzionano correttamente e, essendo i prodotti ancora in garanzia, li riportano al rivenditore il quale – d'accordo col fornitore – li sostituisce. La situazione potrebbe riguardare anche, ad esempio, un apparecchio Tv che, dopo essere stato inutilmente riparato più volte durante il periodo di garanzia legale, venga finalmente sostituito dal rivenditore (d'ora in poi il Rivenditore) con uno nuovo; - il Rivenditore chiede quindi a sua volta al fornitore (d'ora in poi il "Fornitore") il rimborso del prezzo del prodotto sostitutivo o altro prodotto equivalente; in ogni caso, egli chiede al fornitore di riprendersi i prodotti ritirati sostituiti; - il Fornitore ritira quindi i prodotti con la finalità di consegnarli e/o cederli ad un'azienda specializzata nella riparazione e successiva commercializzazione o, se

irreparabili, nel recupero di materia prima e componenti.

**IN QUESTI CASI, CI SI DOMANDA SE GLI OROLOGI AL QUARZO E L'APPARECCHIO TV RITIRATI DAL NEGOZIANTE SIANO PRODOTTI USATI OPPURE RIFIUTI**

I prodotti usati vengono movimentati in modo diametralmente diverso rispetto ai rifiuti.

La differenza è basilare: mentre i prodotti usati possono essere trasportati senza particolari formalità e costi, come qualsiasi altra cosa mobile non pericolosa, i rifiuti sono soggetti ad un regime del tutto particolare. Nel caso di specie, trattandosi in ipotesi di RAEE, purché la loro destinazione finale sia un centro abilitato alla raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici si applicherebbero le "facilitazioni" all'uopo previste dal DM 65/2010, come integrate dal recente Dlgs 49/2014: quindi, il loro "raggruppamento" temporaneo presso il rivenditore sarebbe soggetto

a limiti temporali e di quantità ben definiti; il loro trasporto avverrebbe sulla base di un "documento di trasporto" e di uno schedario "di carico e scarico" e gli operatori logistici – oltre ad utilizzare mezzi dedicati - dovrebbero esser iscritti, seppure in modo semplificato a una sezione apposita dell'Albo gestori ambientali, con evidenti costi e vincoli sia di movimentazione sia di qualità (capacità legale e tecnica di trattare i rifiuti) che dovrebbe necessariamente possedere il destinatario finale.

**ESAME DELL'ITER LOGISTICO E OPERATIVO PREVISTO TRA LE PARTI**

Per rispondere alla nostra domanda (rifiuti o prodotti usati?) occorre ricostruire accuratamente l'iter degli AEE sostituiti dal Rivenditore e ritirati dal Fornitore. Proseguiamo pertanto il nostro esempio, tutt'altro che fantasioso, ricostruendo lo schema ideato dal Fornitore per la gestione dei prodotti in garanzia restituiti dagli acquirenti finali - tramite

### **“Gli apparecchi sono assistiti - oltre che dalla garanzia di legge - anche da una garanzia convenzionale di 2 anni offerta dal Fornitore in accordo con il Rivenditore”.**

il Rivenditore - perché non correttamente funzionanti: il Fornitore, ad esempio una società con sede in Italia, filiale italiana di azienda multinazionale, immette nel mercato italiano col proprio marchio un apparecchio elettrico - elettronico (AEE) prodotto da terzi o dalla sua controllante.

L'AEE viene venduto dal Fornitore ad una rete di Rivenditori i quali lo commercializzano presso gli utilizzatori finali.

I Rivenditori effettuano operazioni di assistenza esclusivamente visiva in esito alla quale gli AEE risultanti apparentemente non conformi vengono sostituiti in garanzia (nel nostro esempio, trattasi indifferentemente di garanzia legale - quindi in capo al Rivenditore - o di garanzia convenzionale - quindi in capo direttamente al Fornitore), mentre i corrispondenti AEE non conformi vengono ritirati dal Fornitore e trasferiti in un centro di verifica di primo livello gestito da o convenzionato con Fornitore stesso: in esito a tale seconda verifica, gli AEE o vengono ritenuti difettosi

e dismessi come RAEE, oppure vengono ritenuti funzionanti e rimessi nel mercato o, infine, vengono ritenuti riparabili e quindi riparati o, in ipotesi, trasferiti ad un altro centro di secondo livello per le correlative operazioni.

#### **ESAME DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI CONCORDATE TRA FORNITORE E RIVENDITORE**

Le attività e le operazioni sopra sommariamente illustrate si svolgono nell'ambito di accordi contrattuali tra Fornitore e Rivenditore che prevedono e disciplinano: la vendita degli AEE al Rivenditore, che li commercializza presso gli acquirenti finali; un esame sommario e visivo da parte del Rivenditore dei prodotti restituiti in garanzia; la gestione dell'attività di logistica inversa degli apparecchi sostituiti in garanzia da parte di incaricati del Fornitore; l'esame tecnico da parte di un'entità designata o gestita direttamente dal Fornitore. Come si è appena detto, un elemento essenziale di

questo schema contrattuale e operativo è la garanzia: infatti, gli apparecchi sono assistiti - oltre che dalla garanzia di legge dovuta dal Rivenditore al consumatore finale (di cui agli articoli 129 e seguenti del Codice del Consumo), da una garanzia convenzionale di 2 anni fornita dal Fornitore in accordo col Rivenditore, offerta agli acquirenti finali degli AEE e redatta secondo i requisiti “imperativi” previsti dall'art. 133 del Codice del Consumo. In particolare, come si è accennato, la garanzia convenzionale viene assicurata come segue: l'acquirente riporta al Rivenditore l'AEE

che presenta difetti; il Rivenditore effettua, sulla base di un accordo contrattuale con Fornitore, alcune semplici operazioni di verifica visiva in esito alla quale:

- il Rivenditore verifica che l'AEE è conforme e lo restituisce all'acquirente; oppure,
- il Rivenditore verifica che l'AEE è apparentemente non conforme e lo sostituisce in garanzia con un AEE nuovo fornito dal Fornitore: pertanto, l'AEE “vecchio” viene scambiato con un AEE nuovo e torna ad essere di proprietà di Fornitore; ciò sulla base della condizione che deve necessariamente rispettare l'acquirente che



**“Lo status giuridico dei rifiuti secondo la dottrina civilistica tradizionale, pressoché unanime, è quello di res nullius, ossia di cosa abbandonata di proprietà di nessuno”.**

intenda avvalersi della garanzia convenzionale offerta: ossia consegnare l'AEE “vecchio” contro l'AEE nuovo consegnato, tramite il Rivenditore, dal Fornitore.

**CONCLUSIONE:**  
**GLI APPARECCHI**  
**SOSTITUITI IN**  
**GARANZIA SONO**  
**PRODOTTI USATI**  
**E NON RIFIUTI**

Così ricostruita la situazione ipotetica - ma non troppo - presa ad esempio, si deve concludere che gli AEE ritenuti convenzionalmente “non conformi” a seguito della verifica visiva effettuata dal Rivenditore non siano rifiuti ma prodotti usati: infatti, in esecuzione delle obbligazioni imposte dalla garanzia convenzionale volontariamente prestata dal Fornitore agli acquirenti, gli AEE presentati da questi ultimi al Rivenditore per il godimento della garanzia vengono sostituiti con AEE nuovi forniti dal Fornitore, che acquisisce la proprietà dei corrispondenti AEE usati “non conformi”. Invece, lo status giuridico dei rifiuti, secondo la dottrina civilistica

tradizionale pressoché unanime, è quello di “res nullius” ossia di cosa abbandonata di proprietà di nessuno; al contrario, nel caso di specie le condizioni di garanzia convenzionale prevedono l'obbligo di consegna del prodotto non funzionante al Fornitore - tramite il Rivenditore - con l'acquisizione da parte del Fornitore della proprietà del prodotto stesso.

Da quanto sopra discende, oltre allo status giuridico degli AEE restituiti, l'inesistenza della volontà, intenzione o obbligo da parte dell'acquirente di “disfarsi” degli AEE stessi. A questo proposito va precisato che ai sensi dell'articolo 183.1. a) del D. Lgs. 152/2006 (il testo unico ambientale), che riproduce in punto la definizione contenuta nella Direttiva 2008/98/CE, costituisce “rifiuto” ... qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi“. infatti, se l'acquirente conferisse al rivenditore un AEE usato a fronte di uno nuovo (generando quindi, a seguito del ritiro uno-

contro-uno, un RAEE ai sensi dell'art. 11 n. 1 del Dlgs 49/2014 ) l'AEE usato non sarebbe soggetto ad alcuna preventiva verifica, neppure visiva, di funzionalità da parte del Rivenditore; nel caso di specie l'acquirente non intende disfarsi dell'AEE nuovo acquistato né tale facoltà gli è riconosciuta: ciò che gli è riconosciuto - e ciò che egli intende conseguire - è la garanzia convenzionale offerta dal Fornitore, le cui condizioni comportano la sostituzione a certe condizioni dell'AEE usato “difettoso” con l' AEE nuovo e l'acquisizione della proprietà dell'AEE usato da parte del medesimo.

Il Rivenditore, che a seguito della sostituzione viene ad essere il detentore dell'AEE usato acquisito in proprietà dal Fornitore, non ha titolo per “disfarsi” di quest'ultimo facendolo diventare un RAEE, perché è tenuto contrattualmente a consegnarlo a Fornitore per la spedizione all'entità di verifica tecnica ed eventuale riparazione.

Se l'entità di verifica tecnica/ riparazione è allocata in

Italia, il trasporto avverrà pertanto, trattandosi di AEE usate e non di rifiuti, senza particolari formalità aggiuntive rispetto a qualsiasi trasporto standard.

Ove mai l'entità di verifica tecnica si trovasse invece all'estero, la spedizione sarebbe regolata dall'allegato VI al Dlgs 49/2014 che disciplina le spedizioni di “AEE difettose... rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia o contratto di riparazione ai fini del riutilizzo” ai sensi di quanto ivi previsto. **MP**

